

Letizia Vacca

*La nozione del bene culturale: alcune riflessioni*

Voglio in primo luogo ringraziare gli organizzatori di questo Convegno, che è stato ricco ed interessante perché i giovani Professori del Dipartimento che lo hanno pensato ed organizzato hanno lavorato in una prospettiva veramente interdisciplinare; questa prospettiva è sempre stata da me auspicata perché ritengo che il dialogo tra 'saperi' contigui sia produttivo di un arricchimento reciproco, soprattutto se è un dialogo in cui ciascuno, esperto di una specifica disciplina, 'ascolta' veramente l'altro per ricavarne nuovi elementi di riflessione.

Le osservazioni che seguono non possono che essere il risultato di 'impressioni estemporanee' di uno storico del diritto, non specialista della materia, suscitate dalle diverse relazioni.

Dal complesso degli interventi, svolti ovviamente con diversi tagli e prospettive, ho percepito una 'situazione magmatica'; mi sembra che ancora una volta il diritto e l'ordinamento giuridico faticino ad adeguarsi alla sensibilità della prassi, in quanto imprigionati in normative e categorie dogmatiche, che mal si adattano a recepire nuovi contenuti, e a tutelare i nuovi interessi che emergono come rilevanti. L'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio culturale è un interesse che è nato con l'uomo, non è un interesse recente.

È indubbio che in tutte le civiltà il patrimonio artistico è stato considerato una 'ricchezza' della collettività, e quindi 'protetto' in varie forme e sottoposto a vincoli di varia natura e di varia estensione; il diritto romano conosce bene la rilevanza dell'*utilitas publica*, considerata anche sotto il profilo artistico e culturale, e ha predisposto strumenti processuali ispirati alla sua tutela. Come insegna Barbara Cortese, per esempio, i limiti di gestione che venivano imposti nella regolamentazione urbanistica a tutela degli edifici pubblici e privati erano limiti che avevano l'obiettivo di conservare l'estetica dei palazzi, delle strade, del decoro urbano; altri limiti erano quelli sulla fruibilità delle risorse comuni, basta pensare agli acquedotti e alla regolamentazione delle acque.

È indubbio, come abbiamo sentito, che gli ordinamenti giuridici, nelle diverse epoche storiche, in rapporto alle sensibilità derivanti dalla

specifica situazione nazionale, ed ora sovranazionale, abbiano apprestato ed apprestino strumenti per tutelare il proprio patrimonio artistico e culturale. A questo proposito è, tuttavia, emerso in molti interventi il problema di definire in concreto e come categoria giuridicamente rilevante, il 'patrimonio culturale'; questa nozione, che a prima vista pare intuitiva è in realtà una nozione molto labile, che si presta a molte definizioni e interpretazioni.

Si tratta, per esempio, di capire se i 'beni culturali' possono essere inquadrati nella categoria dei 'beni comuni'. E a questo punto si pone la questione se si tratti di beni di 'interesse comune' o di beni di 'appartenenza comune'. Se si intendono come beni di 'appartenenza comune' vi è difficoltà ad inquadrarli non solo nella regolamentazione giuridica specifica ma nell'ordinamento giuridico nel suo complesso, perché i beni hanno in genere un soggetto titolare, che sia pubblico o privato. I beni pubblici, per definizione, sono quelli per la cui gestione interviene la mediazione di un ente 'pubblico', che si fa portatore degli interessi comuni. Né, mi pare, si può fare ricorso alla categoria dei 'beni collettivi', se li si intendono assimilabili a quelli che i Romani chiamavano *res communes omnium* (quali ad esempio l'aria, l'acqua): questi beni fanno parte di un patrimonio indistinto, privo di tutele, finché non entrano nella disponibilità del singolo che se ne appropria.

C'è da chiedersi se la categoria di 'bene collettivo' è oggi utilizzabile veramente nella accezione di 'proprietà comune'. C'erano gli antichi beni di 'uso civico', il c.d. demanio universale, che erano considerati di 'appartenenza' di una determinata collettività, ed erano inalienabili, inusufruttibili, intrasmissibili, ma che poi sono stati eliminati dalla legislazione del '27 sugli 'usi civici'. Non mi sembra che nell'ordinamento attuale vi sia lo spazio per concepire una categoria di beni 'appartenenti' alla collettività come 'proprietà indivisa', 'indivisibile' e 'inalienabile', se non *nemine discrepante*.

Tantomeno credo che possano essere considerati di 'appartenenza collettiva' i 'beni culturali'; in realtà 'bene comune' non può che significare bene 'di interesse comune', bene cioè che ha rilevanza nell'ambito degli interessi dell'intera collettività, interessi che possono essere di vario genere: economici, alla salute, all'ambiente, 'culturali' ecc.. Ma a questo punto si pone un altro grave problema; che cos'è un interesse culturale? Che cos'è la cultura? Anche questa è una nozione ampia, complessa e difficilmente schematizzabile negli elementi che possono rilevare nella sua formazione e nella sua conservazione: avverto una certa difficoltà a porre sullo stesso piano un paesaggio, un bene o un complesso di beni con riconosciute qua-

lità estetiche (per esempio un borgo antico), e un'opera d'arte di grande rilievo.

È evidente che si impone una diversificazione e una classificazione dei beni, materiali e immateriali, di interesse pubblico, anche per diversificarne il regime giuridico e le forme di tutela per la fruibilità e la conservazione.

Se si riflette sul nostro ordinamento giuridico, in particolare modo su quello privatistico, si può constatare che il modello cosiddetto 'domenicale' è un modello ormai da tempo in crisi; ma non perché sia in crisi il 'concetto di proprietà', ma perché, da tempo, a partire da Pugliatti, ad arrivare alla dottrina più recente, si è messo in evidenza che la proprietà, che è un concetto generale, può essere 'conformata' in relazione alle caratteristiche del bene.

Per quello che riguarda le regole della circolazione e le regole dell'esercizio della proprietà, pubblica o privata, su un determinato tipo di bene, la 'funzione sociale' impone che ogni 'tipo' di bene venga gestito e tutelato in modo differenziato e conforme all'equilibrio fra l'interesse del 'proprietario' e l'interesse della collettività. In tema di 'beni culturali' la realizzazione di questo equilibrio è ancora lontana: a livello normativo si riscontra una certa approssimazione, dovuta anche ad una incoerente sovrapposizione di normative amministrative, penali, civilistiche; come si detto nei vari interventi, non solo non si riesce a dare un quadro chiaro della disciplina dei beni culturali e delle forme di tutela, ma addirittura risulta difficile individuare la delimitazione della categoria protetta, non si riesce cioè a precisare con chiarezza quali sono i 'beni culturali'.

Nella riflessione su questo tema si sono sovrapposti due discorsi, *de iure condito* e *de iure condendo*: *de iure condito* abbiamo visto come il quadro normativo risulti insufficiente a tutelare interessi sentiti nella prassi come 'forti', tanto da poter ritenere la tutela dei beni 'culturali' espressione di diritti fondamentali (non so se c'è un diritto fondamentale alla cultura, io credo di sì, ma pare che i nostri legislatori non siano della stessa idea).

*De iure condendo*, se il quadro normativo è incoerente e inadeguato, bisogna auspicare che la giurisprudenza possa guidare il legislatore: la giurisprudenza, soprattutto la giurisprudenza delle supreme Corti, sia nazionali che sovranazionali, ha forse maggiore capacità di farsi interprete e di tradurre in forma giuridica di tutela determinate 'sensibilità', sensibilità che potrebbero poi essere recepite dal legislatore. Il concetto di 'bene culturale', concetto così labile, e anche storicamente indeterminato nei suoi contorni, nella giurisprudenza viene infatti ad assumere una maggiore concretezza, che permette di 'conformare' i limiti della gestione, della

circolazione, e della fruizione del bene in rapporto alla sua rilevanza di 'interesse pubblico', che può essere economica, politica, sociale ecc.

Il legislatore, come si è detto, è rimasto fortemente indietro, rispetto a quella che si usava definire la 'coscienza sociale', nella tutela ambientale, paesaggistica e culturale. In questo quadro, neanche le commissioni legislative sono riuscite ad incidere, come ha dimostrato la scarsa influenza della commissione Rodotà in tema di beni comuni. Se il legislatore invece verrà costretto a impegnarsi sul tema da una giurisprudenza che gli si sovrappone forse sarà indotto a recepire in modo adeguato le istanze di tutela degli interessi considerati dalla giurisprudenza stessa rilevanti.

Questo incontro è stato molto importante perché ha messo a fuoco la situazione di inadeguatezza delle norme di tutela amministrative, penali, civilistiche in questa materia così rilevante, e ha richiamato l'attenzione dei giovani, che saranno i nuovi giuristi, sull'importanza di svolgere, mediante interpretazione e elaborazione delle norme, riflessioni che contribuiscano al recepimento, coerente ed efficace, delle istanze emerse dalla collettività.

